

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1658

Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”. Approvazione modifiche.

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Dirigente ad interim del Servizio Minori, famiglie e pari opportunità come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, riferisce quanto segue.

Visti:

- la legge regionale del 10 luglio 2016, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” che disciplina le procedure di autorizzazione, di iscrizione nei Registri e di accreditamento delle strutture socio assistenziali e socio educative.
- il regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19” che al Titolo V disciplina le tipologie di strutture e servizi socio assistenziali e socio educativi e definisce per ciascuna tipologia il target di utenza, le prestazioni e i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.
- la legge regionale n. 9 del 2 maggio 2017 e ss.mm.ii. che disciplina la riorganizzazione dell'intero settore sociosanitario e, in particolare l'art. 29, commi 6 e 7, come modificato dall'art. 1 comma 16 della legge regionale n. 18 del 07.07.2020, che dispone il passaggio nel sistema normativo dell'accreditamento sanitario disciplinato dalla predetta legge regionale n. 9/2017, delle seguenti tipologie di strutture e servizi disciplinati nel regolamento regionale n. 4/2007:
 - a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
 - b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
 - c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
 - d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
 - e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
 - f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
 - g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
 - h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
 - i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata)

e disciplina la fase di transizione disponendo che *“Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

- *il fabbisogno regionale di strutture;*
- *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- *i requisiti per l'accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria*

assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66".

- Il regolamento regionale n. 9 del 8 luglio 2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"(B.U.R.P. n. 81 del 12.07.2016) che individua e disciplina il fabbisogno regionale, i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture destinate alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- il regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (BURP n. 9 del 25-1-2019);
- il regolamento regionale n. 5 del 21 gennaio 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili" (BURP n. 9 del 25-1-2019);
- il DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza LEA, art. 34, che pone in carico al Servizio Sanitario trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento in favore di persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- la legge regionale n. 53 del 12 dicembre 2017 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale", pubblicata sul B.U.R.P. n° 139 del 12-12-2017;
- l'art. 2 della legge regionale n. 18 del 7 luglio 2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria", (BURP n. 99 suppl. pubblicato il 09-07-2020) che nel modificare l'articolo 7 bis della su richiamata legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, dispone che le residenze sociali assistenziali cui all'articolo 67 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, entro trenta giorni dall'emanazione della stessa, possono chiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti). In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.
- l'art. 2, commi 2 e 5, della legge regionale n. 18 del 7 luglio 2020 che da incarico alla Giunta regionale a che provveda, conseguentemente, a modificare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della stessa legge n. 18/2020, l'articolo 67 del Reg. R. n. 4/2007, "dando valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale" a tale tipologia di strutture, le quali possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che disciplina l'articolazione dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici e da soggetti privati, che costituiscono il Sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini della fascia di età da 0 a 6 anni.

Premesso che:

- con l'entrata in vigore dei Regolamenti regionali n. 4 e n. 5 entrambi del 18 gennaio 2017, la disciplina della legge regionale n. 19/06 e del reg. r. n. 4/07 non trova più applicazione alle tipologie di strutture, che transitano nel sistema normativo regionale dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui alla legge regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii., di cui ai seguenti articoli che sono, pertanto da sopprimere:
 - a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
 - b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
 - c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
 - d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
 - e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
 - f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
 - g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
- l'art. 59 del Reg.R. n. 4/07 definisce la Residenza sociale assistenziale per disabili quale "struttura socio sanitaria a bassa intensità assistenziale sanitaria", che eroga prestazioni prevalentemente assistenziali, nonché infermieristiche e riabilitative avvalendosi delle strutture del SSR, "a persone in situazione di handicap con medio-gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio", in osservanza di quanto previsto all'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza LEA, che pone in carico al Servizio Sanitario trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento in favore di persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, deve essere soppresso avendo, altresì accertata l'inesistenza nel territorio della Regione Puglia di Residenze sociali assistenziali per disabili autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 (Centro socio-educativo diurno), l'art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) e l'art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani) del Reg. r. n. 4/2007 e ss.mm.ii., in osservanza dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 devono essere modificati con la soppressione della previsione dell'erogazione in favore dei fruitori dei predetti centri di prestazioni che sono a carico del Servizio Sanitario;
- l'art. 67 del Reg. R. n. 4/07 per disposto dell'art. 7 bis della legge regionale n. 53/2017, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 18/2020, deve essere modificato per consentire alle RRSSAA non chiedono di essere qualificate quali strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4, di poter continuare a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale. Per espresso disposto dei commi 2 e 4 del richiamato art. 7 bis, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della stessa legge n. 18/2020, pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09-07-2020, l'art. 67 deve essere modificato dalla Giunta regionale "adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale", nella quale possono essere ospitate "persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse";

- nell'ambito delle politiche per la prima infanzia e il sostegno alle responsabilità familiari, la Regione Puglia ha promosso negli ultimi anni azioni significative tese a promuovere il benessere delle famiglie pugliesi, intervenendo in modo mirato e strutturato sia nella logica di potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia, sia nella priorità di tutela dei minori vulnerabili. Le misure sono state orientate, nello specifico, a stimolare la programmazione e l'implementazione di nuovi servizi a supporto delle responsabilità genitoriali, della relazione genitori-figli, ovvero in grado di assicurare la tutela dei diritti dei minori.

Nell'ambito del sostegno alla genitorialità e alle responsabilità familiari, il Piano Regionale delle Politiche familiari 2020- 2022, approvato giusta DGR n. 220/2020, nella logica di promuovere l'empowerment delle famiglie e potenziare le sue risorse socio-educative al fine di accrescere la coesione sociale e la capacità educante delle comunità, ha previsto il potenziamento e la qualificazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie presenti sul territorio regionale (anche se in maniera ancora disomogenea e con forme e modalità di attivazione assolutamente differenziate) nella logica del modello dei Centri Servizi per le Famiglie, in fase di sperimentazione nei Comuni capoluogo di provincia nell'ambito dell'Intesa Famiglia 2019.

Ritenuto opportuno, ai fini di una compiuta e coerente attuazione del Piano Regionale delle Politiche familiari 2020- 2022, modificare l'art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) con una ridefinizione del servizio che contempli le finalità e modalità di intervento individuate e definite nel predetto Piano, che consistono sostanzialmente in azioni di informazione e orientamento, in erogazione di interventi e consulenze a sostegno della genitorialità vulnerabile e nelle situazioni di crisi, in azioni di sviluppo delle risorse familiari e di comunità, di creazione di reti formali e informali a supporto delle esigenze familiari, di raccordo tra i servizi dedicati, pubblici e privati.

- l'art. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare) per garantire la presa in carico integrata del nucleo familiare, deve essere modificato per raccordarlo con il Centro servizi per le famiglie di cui sopra, e integrato con la previsione espressa del coordinatore prevista in tutti i servizi e strutture nell'art. 46 del R.R. n. 4/07;
- il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017, art. 4, comma 1, lett. e, prevede che ai fini dell'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, che costituiscono il Sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini della fascia di età da 0 a 6 anni, è necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università. Il D.M. 378 del 9 maggio 2018 ha definito le modalità di svolgimento del corso di specializzazione di 60 CFU e i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'art. 14, comma 3, dello stesso Decreto prevede che *"continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto"*, corrispondente al 31 maggio 2017.

Con nota 14176 del 08.08.2018 il MIUR ha chiarito che *"fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali."*

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della

formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

Nel servizio di ludoteca di cui all'art. 89 R.R. n. 4/07 e nei servizi educativi e per il tempo libero di cui all'art. 103 dello stesso regolamento, in quanto servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura rispettivamente di minori in età dai 3 ai 12 anni e di minori in età dai 3 ai 14 anni, è pertanto necessario modificare il paragrafo dedicato al Personale dei predetti articoli, inserendo la previsione che per lo svolgimento delle attività in favore di minori di età compresa dai 3 ai 6 anni, è richiesta la figura dell'educatore;

- agli articoli 87 (Servizio di assistenza domiciliare) e 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità) del Reg. r. n. 4/07 deve essere inserita la previsione espressa della figura del coordinatore del servizio.
- l'art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità) prescrive standard strutturali, per cui si rende necessario per l'accertamento del possesso degli standard strutturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, che alla domanda di autorizzazione sia allegata la documentazione elencata al comma 4 dell'art. 40 dello stesso regolamento.
- la competenza all'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio assistenziali e socio educativi di cui al Titolo V del Reg. r. n. 4/07 è attribuita ai Comuni per disposto dell'art 16, comma 2 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, salvo che la gestione associata delle funzioni socio assistenziali da parte degli Ambiti territoriali sociali comprenda espressamente anche detta funzione, all'art. 41 (Attività di vigilanza e controllo) la parola "Ambito" deve essere sostituita con la parola "Comune".

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di adeguamento al mutato quadro normativo, si è provveduto a predisporre l'allegato schema di regolamento "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.", sulla quale proposta non è pervenuta alcuna manifestazione di dissenso né osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle rappresentanze dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 19/06 e da ANCI Puglia, ai quali è stata trasmessa, in osservanza dell'art. 64, comma 1, della stessa legge regionale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 lettera K) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la proposta dell'Assessore al Welfare;

2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007e s.m.i.”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall’art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, come modificato dall’art. 3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l’adozione definitiva del regolamento.;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. “Attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio educativi”
(Maria Vittoria Di Donna)

La Dirigente ad interim del Servizio Minori, famiglie e pari opportunità
(Francesca Zampano)

Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
(Vito Bavaro)

*Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di delibera.*

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Vito Montanaro)

L’Assessore proponente
(Salvatore Ruggeri)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la proposta dell'Assessore al Welfare;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007e s.m.i.", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali

Allegato A

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”



BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
24.09.2020
10:19:53 UTC

Art. 1**Disposizione generale**

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2**Abrogazione dell'Art. 35 (Verifica di compatibilità per l'autorizzazione di strutture socio-sanitarie)**

1. L'art. 35 (Verifica di compatibilità per l'autorizzazione di strutture socio-sanitarie) è abrogato.

Art. 3**Modifiche all'art. 40 (Domanda di autorizzazione dei servizi)**

1. Al comma 4 dell'art. 40 (Domanda di autorizzazione dei servizi) dopo la parola <<articoli>> sono inserite le seguenti <<88 bis>>.

Art. 4**Modifica all'Art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)**

1. L'articolo 41 (Attività di vigilanza e controllo) è sostituito dal seguente:

Art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)

1. I Comuni competenti per territorio esercitano l'attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio.

2. Il Comune nell'esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni per l'adeguamento.

Il Comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.

3. In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti.

Art. 5**Modifica all'art. 52 (Centro socio-educativo diurno)**

1. L'art. 52 (Centro socio-educativo diurno) è sostituito dal seguente

“Articolo 52

(Centro socio-educativo diurno)

1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni	Descrizione e standard
Tipologia e carattere; destinatari	Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza. E' necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale. Il Centro può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune, qualora nell'ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.
Ricettività	Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune e nell'ambito territoriale di riferimento. E' possibile la suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di attività e servizi generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per classi d'età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore disabile.
Prestazioni	La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali: <ul style="list-style-type: none"> · attività sportive; · attività ricreative; · attività culturali; · attività di supporto alla scuola ; · momenti di informazione; · somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura. Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le famiglie e le associazioni di

	rappresentanza delle stesse partecipano alla determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Gli ospiti partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle attività del Centro. L'orario di funzionamento del Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.
Personale	Operatori in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere previsto personale qualificato nell'area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa.
Caratteristiche strutturali	La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale."

Art. 6**Abrogazione dell'Art. 57 (Comunità socio-riabilitativa)**

1. L'art. 57 (Comunità socio-riabilitativa) è abrogato.

Art. 7**Abrogazione dell'Art. 57 bis (Comunità residenziale socio – educativa -riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico)**

1. L'art. 57 bis (Comunità residenziale socio – educativa -riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) è abrogato.

Art. 8**Abrogazione dell'Art. 58 (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili)**

1. L'art. 58 (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) è abrogato.

Art. 9**Abrogazione dell'Art. 59 (Residenza sociale assistenziale per diversamente abili)**

1. L'art. 59 (Residenza sociale assistenziale per diversamente abili) è abrogato.

Art. 10**Abrogazione dell'Art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)**

1. L'art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo) è abrogato.

Art. 11**Abrogazione dell'Art. 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)**

1. L'art. 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza) è abrogato.

Art. 12**Abrogazione dell'Art. 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico)**

1. L'art. 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) è abrogato.

Art. 13**Abrogazione dell'Art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani)**

1. L'art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani) è abrogato.

Art. 14**Modifica dell'Art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani)**

1. L'art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani) è sostituito dal seguente:

1. 1. La residenza sociale assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni	Descrizione e standard
Tipologia e carattere; destinatari	La residenza sociale assistenziale eroga servizi socioassistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con lievi deficit psico-fisici, anche causati da deficit cognitivi lievi o moderati o da disturbi del comportamento o dell'umore, che richiedono interventi di tipo assistenziale a causa di patologie non in fase acuta, che per la situazione ambientale e familiare non possono essere assistite a domicilio.
Ricettività	Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
Prestazioni	Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni: - assistenza tutelare diurna e notturna; - attività socializzanti ed educative; - prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
Personale	Amministrazione: responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi; Servizi generali: <ul style="list-style-type: none"> • cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);

	<ul style="list-style-type: none"> • lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale. <p>I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.</p> <p>Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.</p> <p>Prestazioni socioassistenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36 ore settimanali; • Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti • Presenza programmata in misura funzionale alle attività di socializzazione e animazione dell'educatore e dell'animatore. <p>Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l'eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>La struttura deve avere un coordinatore sociale in possesso di diploma di laurea dell'area socio psico-pedagogica impegnato per un minimo di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.</p>
Modulo abitativo	<p>Camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap;</p> <p>La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.</p> <p>Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.</p> <p>Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.</p> <p>La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.</p> <p>Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.</p>

Art. 15

Modifica dell'Art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare)

1. Il paragrafo Personale dell'art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:

“Personale

Figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti per l'alimentazione e l'igiene della persona, oltre ad eventuali figure ausiliarie per l'igiene della casa.

Coordinatore del servizio in possesso di diploma di laurea nell'area socio psico pedagogica con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività del servizio e gestione del personale impiegato.

Per le attività di teleassistenza e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza con specifica formazione per l'assistenza di base alla persona anziana e in condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l'impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall'Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell'art. 21 del presente regolamento."

2. Il paragrafo Articolazione territoriale dell'art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:

"Articolazione territoriale

Il servizio di assistenza domiciliare deve avere una sede operativa di partenza e articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.

Art. 16

Modifica dell'Ar. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare)

1. Il paragrafo Personale dell'art. 87 bis è modificato come segue:

"Il servizio dovrà essere realizzato da educatori come disposto all'art. 46, comma 2, del presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono leggere i bisogni specifici dei minori e relazionarsi con essi, intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, valutare i risultati ottenuti e rapportarsi con gli operatori di altri servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un coordinatore con esperienza nelle attività di programmare, organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli educatori domiciliari, il quale deve collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell'ambito territoriale e degli altri servizi territoriali che si occupano di minori. Il coordinatore deve essere in possesso di laurea dell'area socio-psico-pedagogica. Il personale deve operare in raccordo con l'equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare.

Tutti gli operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.

Art. 17**Modifica dell'Art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità)**

1. Al comma 1 dell'art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità) il periodo <<Il coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie può svolgere anche la mansione di coordinamento>> è sostituito dal seguente <<Il coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie deve essere in possesso di un titolo di laurea nell'area socio psico pedagogica>>.

Art. 18**Modifica dell'Art. 89 (Ludoteca)**

1. Il paragrafo Personale dell'art. 89 (Ludoteca) è sostituito dal seguente:

“Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di 1 educatore ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di educatori o animatori socioculturali nel rapporto di 1 ogni 12 bambini dai 6 ai 12 anni di età”.

Art. 19**Modifica dell'Art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)**

1. L'art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (Centro servizi per le famiglie)**Tipologia/Carattere**

Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all'interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell'essere genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio dell'Ambito territoriale, secondo un'articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

Prestazioni

Il Centro si configura quale servizio per:

- assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio (informazione e orientamento per l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità locale in merito al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva, ecc; informazione mirata su forme di beneficio o agevolazione economica rivolte alle famiglie con figli; informazione e orientamento sui servizi

socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; prima informazione ed orientamento ai servizi per affidi ed adozioni e alle diverse forme di accoglienza e di affiancamento/sostegno);

- sostenere e riqualificare le competenze e responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli; consulenze specialistiche socio-psico-pedagogiche; sostegno alla relazione genitore/i-figli; spazio neutro; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e neo genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in condizioni di difficoltà; attività laboratoriali dedicati a sostenere la relazione adulto-bambino, anche in stretto raccordo con i servizi per l'infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole; gruppi di approfondimento legati alle fasi della vita familiare o tematici);
- rafforzare le reti sociali informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti; gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie, azioni di animazione territoriale; esperienze di scambio e socializzazione con particolare riferimento alla dimensione multiculturale; azioni tese a favorire i rapporti intergenerazionali nonché l'armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro delle famiglie);
- sostenere la corresponsabilità educativa dei genitori in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari, per aiutare le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli (anche con spazi di incontro specificatamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli).

Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati anti-violenza (centri anti-violenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di "spazio neutro", prescritti dall'Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi l'accompagna.

Al Centro servizi per le famiglie è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi territoriali.

Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.

Personale

Il Centro si avvale di un'equipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore con specifica formazione e qualifica in mediazione familiare, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale, avvocato, operatore con consolidata esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici. L'equipe è coordinata da una figura professionale in possesso di laurea dell'area socio-psico-pedagogica, con esperienza consolidata nella funzione di coordinamento. Sono previste attività di aggiornamento professionale annuale e di supervisione professionale dello staff di lavoro. Il personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del servizio ADE per la necessaria presa in

carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l'inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l'affido e l'accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti."

Art. 20

Modifica dell'Art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero)

1. Il paragrafo personale dell'art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero) è sostituito dal seguente:

I servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati e con figure funzionali allo svolgimento di attività programmate nel progetto educativo.

Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini. Il coordinamento è assicurato da figura in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di pedagogista.

Art. 21

Modifica dell'art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili)

1. Il paragrafo Prestazioni dell'art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) è sostituito dal seguente:

"Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l'apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.

Per un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l'apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.

Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione e animazione
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni a carattere assistenziale;
- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
- organizzazione di vacanze invernali ed estive;
- somministrazione dei pasti (facoltativa);
- servizio trasporto (facoltativa)."

2. Al paragrafo Personale dell'art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) sono soppresse le parole "nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti" .

Art. 22**Modifica dell'art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani)**

1. Al paragrafo Personale dell'art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani) sono soppresse le parole "nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti".